



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
UFFICIO ELETTORALE

Le leggi elettorali

*per l'elezione del XIII Consiglio regionale e del
Presidente della Regione*

AGGIORNATO ALLA LEGGE 8 APRILE 2004, N. 90

ANNO 2004

Le leggi elettorali

Indice

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE.....	9
TESTO COORDINATO DELLE NORME ELETTORALI.....	10
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
Art. 1 (Art. 3, comma 2 e 3, L.C. 31 gennaio 2001, n. 2).....	10
Art. 2 – Norme generali (Art. 1, legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	11
Art. 3 – Numero dei consiglieri regionali, ripartizione tra le circoscrizioni (Art. 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 – Art. 18, Statuto Speciale).....	12
Art. 4 - Durata in carica dei consiglieri regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione (Art. 3, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 18, Statuto Speciale, art. 6, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	12
TITOLO II- ELETTORATO	13
Art. 5 - Elettorato attivo e passivo (Art. 4, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 17, Statuto Speciale).....	13
TITOLO III- PROCEDIMENTO ELETTORALE.....	13
Art. 6 (Art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43).....	13
Art. 7 (Art. 2, L. 23 febbraio 1995, n. 43).....	14
Art. 8 (Art. 5, L. 23 febbraio 1995, n. 43, L.R. 27 gennaio 1994, n. 1).....	15
Art. 9 (Art. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43).....	15
Art. 10 (Art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43).....	16
Art. 11 (Art. 1, L.R. 26 febbraio 2004, n. 3).....	16
Art. 12 - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale (Art. 8, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 18, Statuto Speciale art. 1, L.R. 26 febbraio 2004, n. 3, art. 7 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.)	16
Art. 13 - Liste di candidati (Art. 9, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 15, Statuto Speciale, art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,).....	17
Art. 14 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati (Art. 10, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	19
Art. 15 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione (Art. 11, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 35, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	20
Art. 16 - Norme speciali per gli elettori (Art. 12, Legge 17 febbraio 1968, n. 108).....	21
Art. 17 – Voto di preferenza (Art. 13, Legge 17 febbraio 1968, n. 108).....	21
Art. 18 (Art. 18, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	21
Art. 19 (Art. 20, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	22
Art. 20 (Art. 23, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	22
Art. 21 (Art. 24, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	23
Art. 22 (Art. 25, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	23
Art. 23 (Art. 27, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	23
Art. 24 (Art. 28, comma 4, secondo periodo, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	24
Art. 25 (Art. 32, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	24
TITOLO IV – DELLA VOTAZIONE.....	24
Art. 26 (Art. 37, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	24
Art. 27 (Art. 38, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, D.P.R. 8.9.2000, n. 299).....	25
Art. 28 (Art. 39, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 41 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	25
Art. 29 (Art. 40, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, D.P.R. 8.9.2000, n. 299).....	26
Art. 30 (art. 43 L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	26
Art. 31 (Art. 44, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	26
Art. 32 (Art. 45 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7, richiamando, per le modalità di voto l'art. 9 della L. 23.4.1976, n. 136).....	27

Le leggi elettorali

Art. 33 (Art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	27
Art. 34 (Art. 42, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	28
Art. 35 (Art. 43, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	29
Art. 36 (Art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136).....	29
Art. 37 (Art. 44, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	30
Art. 38 (Art. 46, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	30
Art. 39 (Art. 47, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	31
Art. 40 (art. 48, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	32
Art. 41 (Art. 49, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 54 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7, art. 12, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).....	33
Art. 42 (Art. 50, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 99, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	34
Art. 43 (Art. 51, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 60, L.R. 6 marzo 1979, n. 7, art. 1 e 4, L. 16 aprile 2002, n. 62).....	34
Art. 44 (Art. 52, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	35
Art. 45 (Art. 53, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 64, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	36
Art. 46 (Art. 54, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	36
Art. 47 (Art. 57, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	37
TITOLO V – DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE	37
Art. 48 (Art. 59, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	37
Art. 49 (Art. 62, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	38
Art. 50 (Art. 68, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	38
Art. 51 (Art. 69, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	39
Art. 52 (Art. 70, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1 L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	39
Art. 53 - Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale (Art. 14, legge. 17 febbraio 1968, n. 108).....	39
Art. 54 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale (Art. 15, legge. 17 febbraio 1968, n. 108, Art. 75, L.R. 6 marzo 1979, n. 7).....	40
Art. 55 (Art. 74, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	44
Art. 56 - Surrogazioni (Art. 16, , legge. 17 febbraio 1968, n. 108).....	45
Art. 57 – Supplenza (Art. 16-bis, legge. 17 febbraio 1968, n. 108).....	45
Art. 58 – Ricorsi (Art. 19, legge 17 febbraio 1968, n. 108).....	46
TITOLO VI – DISPOSIZIONI PENALI.....	46
Art. 59 (Art. 86, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	46
Art. 60 (Art. 87, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	47
Art. 61 (Art. 87 bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	47
Art. 62 (Art. 88, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	47
Art. 63 (Art. 89, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	48
Art. 64 (Art. 90, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	48
Art. 65 (Art. 91, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	48
Art. 66 (Art. 92, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	49
Art. 67 (Art. 93, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	49
Art. 68 (Art. 94, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	49
Art. 69 (Art. 95, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	49
Art. 70 (Art. 96, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	50
Art. 71 (Art. 97, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	50
Art. 72 (Art. 98, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	51
Art. 73 (Art. 99, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	51
Art. 74 (Art. 100, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	51
Art. 75 (Art. 101, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	51
Art. 76 (Art. 102, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).....	52

Le leggi elettorali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	53
<i>Art. 77 Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004 (art. 6, legge 8 aprile 2004, n. 90, art. 1, comma 2, decreto legge 21 maggio 1994, n. 300).....</i>	<i>53</i>
NORME COSTITUZIONALI.....	55
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.....	55
<i>Principi fondamentali.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 1.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 5.....</i>	<i>55</i>
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.....	55
TITOLO IV Rapporti politici.....	55
<i>Art. 48.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 49.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 50.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 51.....</i>	<i>56</i>
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA.....	56
TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni.....	56
<i>Art. 114.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 116.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 117.....</i>	<i>57</i>
LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N 3 - STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.....	58
TITOLO I.....	58
<i>Costituzione della Regione.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 1.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 2.....</i>	<i>58</i>
TITOLO II.....	58
<i>Funzioni della Regione.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 3.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 4.....</i>	<i>59</i>
<i>Art. 5.....</i>	<i>59</i>
<i>Art. 6.....</i>	<i>59</i>
TITOLO III.....	60
<i>Finanze - Demanio e patrimonio.....</i>	<i>60</i>
<i>Art. 7.....</i>	<i>60</i>
<i>Art. 8.....</i>	<i>60</i>
<i>Art. 9.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 10.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 11.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 12.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 13.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 14.....</i>	<i>61</i>
TITOLO IV.....	62
<i>Organi della Regione.....</i>	<i>62</i>
<i>Art. 15.....</i>	<i>62</i>

Le leggi elettorali

Art. 16.....	62
Art. 17.....	62
Art. 18.....	63
Art. 19.....	63
Art. 20.....	63
Art. 21.....	63
Art. 22.....	63
Art. 23.....	63
Art. 24.....	63
Art. 25.....	64
Art. 26.....	64
Art. 27.....	64
Art. 28.....	64
Art. 30.....	64
Art. 31.....	64
Art. 33.....	64
Art. 34.....	65
Art. 35.....	65
Art. 37.....	65
Art. 38.....	65
Art. 39.....	65
Art. 40.....	65
Art. 41.....	66
Art. 42.....	66
<i>TITOLO V</i>	66
<i>Enti locali</i>	66
Art. 43.....	66
Art. 44.....	66
Art. 46.....	66
<i>TITOLO VI</i>	66
<i>Rapporti fra lo Stato e la Regione</i>	66
Art. 47.....	66
Art. 48.....	67
Art. 49.....	67
Art. 50.....	67
Art. 51.....	67
Art. 52.....	67
Art. 53.....	68
<i>TITOLO VII</i>	68
<i>Revisione dello Statuto</i>	68
Art. 54.....	68
<i>TITOLO VIII</i>	68
<i>Norme transitorie e finali</i>	68
Art. 55.....	68
Art. 56.....	69
Art. 57.....	69
Art. 58.....	69
LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2	70
Art. 3, comma 2.....	70
Art. 3, comma 3.....	70
Art. 3, comma 4.....	71
Art. 6.....	71

Le leggi elettorali

NORME ELETTORALI.....	72
------------------------------	-----------

LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 – NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A

STATUTO NORMALE.....	72
TITOLO I.....	72
Disposizioni generali.....	72
Art. 1 (Norme generali).....	72
Art. 2 (Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni).....	72
Art. 3 (Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione).....	73
TITOLO II.....	73
Elettorato – Ineleggibilità - Incompatibilità.....	73
Art. 4 (Elettorato attivo e passivo).....	73
(Omissis).....	74
TITOLO III.....	74
Procedimento elettorale.....	74
Art. 8 (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale).....	74
Art. 9 (Liste di candidati).....	74
Art. 10 (Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati).....	76
Art. 11 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione).....	77
Art. 12 (Norme speciali per gli elettori).....	78
Art. 13 (Voto di preferenza).....	78
Art. 14 (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale).....	78
Art. 15 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale).....	78
Art. 16 (Surrogazioni).....	82
Art. 16-bis (Supplenza).....	83
TITOLO IV.....	83
Convalida degli eletti e contenzioso.....	83
Art. 17 (Convalida degli eletti).....	83
Art. 18 (Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità).....	83
Art. 19 (Ricorsi).....	84
TITOLO V.....	85
Disposizioni finali.....	85
Art. 20 (Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali).....	85

LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43 - NUOVE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO

ORDINARIO.....	87
Art. 1.....	87
Art. 2.....	88
Art. 3.....	88
Art. 4.....	89
Art. 5.....	89
Art. 7.....	90
ART. 8.....	91
Art. 9.....	91

Le leggi elettorali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570 - TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.....	92
<i>TITOLO I Organi dell'Amministrazione comunale.....</i>	<i>92</i>
ART. 2.....	92
ART. 9 BIS.....	92
<i>TITOLO II Elezione dei Consigli comunali.....</i>	<i>93</i>
<i>Capo IV Del procedimento elettorale preparatorio.....</i>	<i>93</i>
<i>Sezione I Disposizioni generali.....</i>	<i>93</i>
Art. 18 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7).....	93
ART. 20.....	93
ART. 23.....	94
ART. 24.....	94
ART. 25.....	94
ART. 27.....	95
<i>Sezione II La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a [10.000].....</i>	<i>95</i>
ART. 28.....	95
<i>Sezione III La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a [10.000] abitanti..</i>	<i>96</i>
ART. 32.....	96
ART. 33.....	97
ART. 34.....	98
ART. 35.....	98
<i>Capo V Della votazione.....</i>	<i>99</i>
<i>Sezione I Disposizioni generali.....</i>	<i>99</i>
Art. 37 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35).....	99
ART. 38.....	99
ART. 39.....	99
ART. 40.....	100
ART. 41.....	100
ART. 42.....	101
ART. 43.....	101
ART. 44.....	102
ART. 46.....	102
ART. 47.....	103
ART. 48.....	104
ART. 49.....	105
ART. 50.....	106
ART. 51.....	106
ART. 52.....	107
ART. 53.....	107
<i>Sezione III Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.....</i>	<i>110</i>
ART. 68.....	110
ART. 69.....	110
ART. 70.....	111
ART. 74.....	111
<i>Capo VII Della convalida e delle surrogazioni.....</i>	<i>112</i>
<i>Sezione I Disposizioni generali.....</i>	<i>112</i>
<i>Sezione II Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazioni sino a [10.000].....</i>	<i>112</i>
<i>Sezione III Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore a [10.000] abitanti.....</i>	<i>112</i>
Art. 79 (T.U. 5 APRILE 1951, N. 203, ART. 71).....	112

Le leggi elettorali

<i>Capo IX Delle disposizioni penali</i>	112
<i>Art. 86 (T.U. 5 APRILE 1951, N. 203, ART. 77)</i>	112
<i>ART. 87</i>	113
<i>ART. 87 BIS</i>	113
<i>ART. 88</i>	113
<i>ART. 89</i>	114
<i>ART. 90</i>	114
<i>ART. 91</i>	114
<i>ART. 92</i>	114
<i>ART. 93</i>	115
<i>ART. 94</i>	115
<i>ART. 95</i>	115
<i>ART. 96</i>	115
<i>ART. 97</i>	116
<i>ART. 98</i>	116
<i>ART. 99</i>	116
<i>ART. 100</i>	116
<i>ART. 101</i>	117
<i>ART. 102</i>	117
<i>ART. 103</i>	117
L.R. 27 GENNAIO 1994, N. 1 - NORME PER LA DISCIPLINA, LA TRASPARENZA E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE NELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1984, N. 32	118
<i>Art. 1 - Limiti alle spese elettorali dei candidati</i>	118
<i>Art. 2 - Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti</i>	118
<i>Art. 3 - Altre norme sulla pubblicità e il controllo delle spese elettorali</i>	118
<i>Art. 4 - Collegio regionale di garanzia elettorale</i>	119
<i>Art. 5 - Sanzioni</i>	119
D.L. 21 MAGGIO 1994, N. 300 - NORME PER LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DELLE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE	120
<i>Articolo 1</i>	120
<i>Articolo 2</i>	121
LEGGE 8 APRILE 2004, N. 90 - NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2004	122
<i>Articolo 6 - Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004</i>	122

Le leggi elettorali

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

La presente pubblicazione intende illustrare la normativa elettorale applicabile alle elezioni del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi e amministrativi.

La norma transitoria contenuta nell'art. 3, commi 2 e 3 della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, prevede che, in mancanza di una specifica disciplina regionale, approvata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Speciale, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto Ordinario.

Per agevolare l'attività degli operatori istituzionali interessati è stata predisposta la presente pubblicazione, suddivisa in due parti:

- 1) La prima parte contiene un testo coordinato di tutte le norme elettorali, vigenti, i cui articoli vengono numerati progressivamente. Lo scopo di tale rielaborazione delle norme è quello di individuare un testo ordinato ed unitario di tutte le norme che hanno rilievo nella procedura elettorale. Nella elaborazione si è partiti dal testo base della normativa nazionale (legge 17 febbraio 1968, n. 108; legge 23 febbraio 1995; n. 43; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), indicando in grassetto le modifiche riferite ad altre normative, tra cui quella regionale (Statuto Speciale; L.R. 6 marzo 1979, n. 7).
- 2) La seconda parte di questa pubblicazione comprende le norme costituzionali ed elettorali nel loro testo vigente.

Questa raccolta è consultabile anche nel sito Internet della Regione Sardegna: <http://www.regione.sardegna.it/Elezioni-2004/index.html> , che sarà tempestivamente aggiornato in caso di nuove modifiche e revisioni.

Il volume è aggiornato al **18 marzo 2004**

TESTO COORDINATO DELLE NORME ELETTORALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Art. 3, comma 2 e 3, L.C. 31 gennaio 2001, n. 2)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in

Le leggi elettorali

deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 2 – Norme generali

(Art. 1, legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

1. **Il consiglio regionale è eletto** a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province .¹
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con **oltre 15.000 abitanti** ².

Le leggi elettorali

Art. 3 – Numero dei consiglieri regionali, ripartizione tra le circoscrizioni (Art. 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 – Art. 18, Statuto Speciale)

1. **Il Consiglio regionale é composto da ottanta consiglieri³.**
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto **del Presidente della Regione** ⁴ di convocazione dei comizi.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4 - Durata in carica dei consiglieri regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

**(Art. 3, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 18, Statuto Speciale, art. 6, L.R.
6 marzo 1979, n. 7)**

1. **Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.** ⁵
2. **Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Regione** ⁶
3. Il decreto di convocazione dei comizi è **comunicato** ai sindaci della regione.
4. **Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione** ⁷
5. **I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.**

Le leggi elettorali

TITOLO II - ELETTORATO

Art. 5 - Elettorato attivo e passivo

(Art. 4, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 17, Statuto Speciale)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali **di un Comune della Regione** compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

TITOLO III- PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 6

(Art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43)

1. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
2. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (**art. 13 del testo coordinato**), e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ⁸. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

Le leggi elettorali

3. Ai fini di cui al comma 2, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
4. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 2.
5. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 4; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
6. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
7. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 7

(Art. 2, L. 23 febbraio 1995, n. 43)

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella

Le leggi elettorali

scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Art. 8

(Art. 5, L. 23 febbraio 1995, n. 43, L.R. 27 gennaio 1994, n. 1)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato nelle elezioni per il Consiglio regionale non possono superare l'ammontare di lire 40 milioni (€ **20.658,28**), più 50 (€**0,13**) lire per ogni abitante della circoscrizione elettorale nella quale il candidato si presenta. Le spese per la campagna elettorale di chi a candidato in più circoscrizioni non possono comunque superare l'importo ammesso per la circoscrizione elettorale più numerosa.
2. Ai fini della determinazione della quota variabile di cui al comma 1, la popolazione residente in ciascuna circoscrizione elettorale è quella indicata nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è stabilita l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. .
3. Si applicano nelle elezioni per il Consiglio regionale le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali recate dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 7 e dagli articoli 8, 11, 12 e 14 della legge n. 515 del 1993.
4. Devono intendersi riferiti al Presidente del Consiglio regionale, alle sezioni giurisdizionale e del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna e alle elezioni regionali i richiami ai Presidenti della Camera, alla Corte dei Conti e alle elezioni politiche contenuti in dette norme. .

Art. 9

(Art. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43, L.R. 27 gennaio 1994, n. 1)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni del Consiglio regionale, escluse le spese di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1983, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 (€**0,10**) per il numero complessivo degli

Le leggi elettorali

abitanti delle circoscrizioni elettorali provinciali e della circoscrizione elettorale regionale nelle quali la lista è presente

Art. 10

(Art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43)

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Art. 11

(Art. 1, L.R. 26 febbraio 2004, n. 3)

1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due Province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

Art. 12 - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

(Art. 8, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 18, Statuto Speciale art. 1, L.R. 26 febbraio 2004, n. 3, art. 7 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.)

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, **salvo quanto previsto dalla legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3, per cui le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio, per le altre due province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari**, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del **decreto** di convocazione dei comizi⁹, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del **decreto** di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Le leggi elettorali

4. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
5. **Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni.**¹⁰

Art. 13 - Liste di candidati

(Art. 9, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 15, Statuto Speciale, art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,)

1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione¹¹; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste devono essere presentate:
 - a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
 - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata dai **notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco**; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.¹²
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Le leggi elettorali

5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
 - 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
 - 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco** ¹³. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
 - 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della **Regione** ¹⁴ di ciascun candidato;
 - 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. **All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.** Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni

Le leggi elettorali

riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. **Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso¹⁵.** Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 14 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati

(Art. 10, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale¹⁶, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
 - 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
 - 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (**art. 13, ottavo comma del testo coordinato**)
 - 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il **18** anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della **Regione**;
 - 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le leggi elettorali

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 15 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

(Art. 11, Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 35, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
 - 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 (**art. 13 del testo coordinato**), appositamente convocati;
 - 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

Le leggi elettorali

- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
2. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto **nelle tabelle A e B indicate dall'art. 2 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 50, convertito dalla legge 13 marzo 1995, n. 68.**

Art. 16 - Norme speciali per gli elettori **(Art. 12, Legge 17 febbraio 1968, n. 108)**

1. Gli elettori di cui **all'art. 29 e 30 del testo coordinato**, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
2. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico – **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (artt. 34, 35 e 37 del presente testo coordinato)**, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 17 – Voto di preferenza **(Art. 13, Legge 17 febbraio 1968, n. 108)**

1. L'elettore può manifestare una sola preferenza.

Art. 18 **(Art. 18, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)**

1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, **il Presidente della Regione** può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.
2. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
3. La nuova data **viene fissata dal Presidente della Regione**¹⁷ e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

Le leggi elettorali

Art. 19

(Art. 20, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e dal giudice unico di primo grado e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'articolo 23 (**art. 20 testo coordinato**).
3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 20

(Art. 23, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
 - c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
 - d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
 - e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Le leggi elettorali

Art. 21

(Art. 24, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 22

(Art. 25, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 23

(Art. 27, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:
 - 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 39;
 - 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 37;
 - 4) i verbali di nomina degli scrutatori **sorteggiati ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95¹⁸**;
 - 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
 - 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione

Le leggi elettorali

- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.
2. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti **nelle tabelle A e B, indicate dall'art. 2 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 50, convertito dalla legge 13 marzo 1995, n. 68**. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati.
3. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

Art. 24

(Art. 28, comma 4, secondo periodo, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Art. 25

(Art. 32, L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, ancorché iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, o nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna.

TITOLO IV – DELLA VOTAZIONE

Art. 26

(Art. 37, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Le leggi elettorali

2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
3. Il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
5. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

Art. 27

(Art. 38, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, D.P.R. 8.9.2000, n. 299)

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino la **tessera elettorale personale a carattere permanente**¹⁹ alla sezione rispettiva.
2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 28

(Art. 39, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 41 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44 (**artt. 29, 34, 35 e 37 del presente testo coordinato**), non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.
2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiarano che essi sono elettori del Comune.
4. **Del nominativo degli elettori e degli estremi delle sentenze o delle attestazioni di cui al comma precedente è presa nota nel verbale**²⁰.

Le leggi elettorali

Art. 29

(Art. 40, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, D.P.R. 8.9.2000, n. 299)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione della **tessera elettorale personale a carattere permanente** nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 30

(Art. 49, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 -art. 43 L.R. 6 marzo 1979, n. 7).

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della **tessera elettorale personale a carattere permanente** e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidente.

Art. 31

(Art. 49, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 44, L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della **tessera elettorale personale a carattere permanente**, corredato dai seguenti documenti:

certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la **tessera elettorale personale a carattere permanente**, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella lista stessa aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Le leggi elettorali

1. I Sindaci dei comuni che hanno rilasciato **la tessera elettorale personale a carattere permanente**, sulla base della notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione

Art. 32

(Art. 45 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7, richiamando, per le modalità di voto l'art. 9 della L. 23.4.1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (**vedi successivo art. 36 del presente testo coordinato**), nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'art. 24 (**art. 23 del presente testo coordinato**) al Presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale, all'atto della costituzione del seggio;

a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della **tessera elettorale personale a carattere permanente**, anche dell'attestazione di cui alla lett. b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio di cui all'art. 36 del **presente testo coordinato**, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Art. 33

(Art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

Le leggi elettorali

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla **tessera elettorale personale a carattere permanente** è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito ²¹.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori **la tessera elettorale personale a carattere permanente** per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna **la tessera elettorale personale a carattere permanente** dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
8. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore d'esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi debbono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**.

Art. 34

(Art. 42, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla **tessera elettorale personale a carattere permanente** deve recare in

Le leggi elettorali

calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 27 (**art. 23 del presente testo unico**), al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 35

(Art. 43, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione **semestrale**²² delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 36

(Art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136)

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Le leggi elettorali

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Art. 37

(Art. 44, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 38

(Art. 46, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od

Le leggi elettorali

arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
3. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 (**artt. 43 e 44 del presente testo coordinato**) riguardo al termine ultimo della votazione.
8. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 39

(Art. 47, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2, L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a **15.000 abitanti**²³, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.
2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere e **non siano rappresentanti di liste di candidati**.
3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'articolo 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni

Le leggi elettorali

- gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
 5. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.
 6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
 7. Quindi il Presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.
 8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
 9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
 10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
 11. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
 12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
 13. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 40

(art. 48, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

Le leggi elettorali

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
 - b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
 - c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
3. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.
 4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
 5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 95 (**art. 69 del presente testo coordinato**).
 6. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.
 7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 54 (**art. 46 del presente testo coordinato**).

Art. 41

(Art. 49, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 54 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7, art. 12, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, **opportunamente piegata**²⁴, insieme con la matita copiativa, **uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro.**
2. L'elettore si reca nella cabina, **senza che sia avvicinato da alcuno**, per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata. **Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione** Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.
3. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Le leggi elettorali

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.
5. Le schede mancanti, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 42

(Art. 50, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 99, L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

1. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.
2. **Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.**
3. **Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.**
4. **Nella lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.**

Art. 43

(Art. 51, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 60, L.R. 6 marzo 1979, n. 7, art. 1 e 4, L. 16 aprile 2002, n. 62)

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
 - 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
 - 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere il giorno successivo;
 - 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi

Le leggi elettorali

altro elettore che voglia sottoscrivere. Possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

- 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. È consentito ai rappresentanti di lista di trattenerci all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
4. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.
5. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.
6. **Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.**
7. **Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.**
8. **È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenerci all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.**

Art. 44

(Art. 52, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
2. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Le leggi elettorali

Art. 45

(Art. 53, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 64, L.R. 6 marzo 1979, n. 7.)

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
 - 1) dichiara chiusa la votazione;
 - 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 (**artt. 35 e 37 del presente testo coordinato**) e dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti
2. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Giudice unico del Tribunale o della Sezione distaccata del Tribunale competente per territorio²⁵ che ne rilascia ricevuta;
 - 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2 rimesse al rimesso al Giudice unico del Tribunale o della Sezione distaccata del Tribunale competente per territorio .
3. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.
- 4 **I nominativi dei Presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'Appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53**

Art. 46

(Art. 54, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Le leggi elettorali

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.
3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.
4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 47

(Art. 57, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
2. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
4. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.²⁶
6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

TITOLO V – DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

Art. 48

(Art. 59, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Appena compiute le operazioni previste dall'articolo 53 (**art. 45 del presente testo coordinato**), il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Le leggi elettorali

Art. 49

(Art. 62, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Il **giudice unico del Tribunale o della Sezione distaccata del Tribunale competente per territorio** invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria del **giudice unico del Tribunale o della Sezione distaccata del Tribunale competente per territorio** ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 50

(Art. 68, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente.
2. **Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza.** Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'articolo 54. (**art 46 del presente testo coordinato**).

Le leggi elettorali

Art. 51

(Art. 69, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - 1) non sono quelle di cui all'art. 2 e dalle tabelle A e B allegate al d.l. 25.2.1995, n. 50, convertito dalla l. 13.3.1995, n. 68 o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48 (**art. 39 e 40 del presente testo coordinato**);
 - 2) presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 52

(Art. 70, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1 L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale, **del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura, tramite il Comune.**
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma. (**art. 46, ultimo comma del presente testo coordinato**)²⁷.

Art. 53 - Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

(Art. 14, legge. 17 febbraio 1968, n. 108)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le leggi elettorali

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 54 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

(Art. 15, legge. 17 febbraio 1968, n. 108, Art. 75, L.R. 6 marzo 1979, n. 7)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che – suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo – verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Le leggi elettorali

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
 - d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui. Comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
 - e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
 5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
 6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
 7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale. **Copia integrale del verbale è rimessa immediatamente alla Presidenza della Regione e alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale**²⁸.
 8. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

Le leggi elettorali

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
 - 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
 - 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
9. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.
10. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
11. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
12. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
 - 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
 - 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la

Le leggi elettorali

eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore²⁹; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

14. Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Le leggi elettorali

15. Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4.. sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.
16. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello. Copia integrale del verbale è rimessa immediatamente alla Presidenza della Regione e **alle Prefetture**.
18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
19. **Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai Consiglieri regionali proclamati e ne dà notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché alla Prefettura che la porta a conoscenza del pubblico .**

Art. 55

(Art. 74, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.
2. L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
3. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.
4. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene

Le leggi elettorali

subito rimesso al Prefetto insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi³⁰, delle schede di cui all'articolo 54, **(art. 46, del presente testo coordinato)** ultimo comma.

6. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

Art. 56 - Surrogazioni

(Art. 16, , legge. 17 febbraio 1968, n. 108)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
3. Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15 **(art. 54 del presente testo coordinato)**. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 57 – Supplenza

(Art. 16-bis, legge. 17 febbraio 1968, n. 108)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 **(art. 56 de presente testo coordinato)**

Le leggi elettorali

Art. 58 – Ricorsi

(Art. 19, legge 17 febbraio 1968, n. 108)

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.
3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PENALI

Art. 59

(Art. 86, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 (**€309,87**) a lire 4.000.000 (**€2.065,83**)³¹, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Le leggi elettorali

Art. 60

(Art. 87, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 (**€309,87**) a lire 4.000.000 (**€2.065,83**) .
2. La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (**5.164,57**).

Art. 61

(Art. 87 bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi tre anni.

Art. 62

(Art. 88, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 (**€ 309,87**) a lire 4.000.000 (**€2.065,83**) .

Le leggi elettorali

Art. 63

(Art. 89, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'articolo 96 (**art. 70, del presente testo coordinato**) per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 (**€ 206,58**) a 1.000.000 (**€ 516,46**). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 64

(Art. 90, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 (**€309,87**) a lire 4.000.000 (**€2.065,83**).
2. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente Testo Unico destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non abbia concorso nella consumazione del fatto.
3. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a lire 2.000.000 (**€1.032,91**).
4. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 65

(Art. 91, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
2. Si procede con giudizio direttissimo.

Le leggi elettorali

Art. 66

(Art. 92, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (**€206,58**).
2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 67

(Art. 93, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (**€2.065,83**).

Art. 68

(Art. 94, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 (**€ 516,46**) a lire 4.000.000 (**€2.065,83**).

Art. 69

(Art. 95, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un

Le leggi elettorali

certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 (€1.032,91) .

2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€2.065,83) .

Art. 70

(Art. 96, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€1.032,91) a lire 4.000.000 (€2.065,83) .
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 68 (art. 50 del presente testo coordinato) è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€1.032,91) a lire 4.000.000 (€2.065,83) . In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€2.065,83) .
5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€2.065,83).

Art. 71

(Art. 97, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso **della tessera elettorale personale a carattere permanente** , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€2.065,83).
2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di **tessere elettorali personali a carattere permanente**, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€2.065,83).

Le leggi elettorali

Art. 72

(Art. 98, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Il presidente dell'Ufficio che trascura **di apporre sull'apposto spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data e di annotare il numero della tessera nell'apposto registro o** *(di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o)*³² di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 73

(Art. 99, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 (**€103,29**) a lire 600.000 (**€309,87**).

Art. 74

(Art. 100, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 75

(Art. 101, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Le leggi elettorali

Art. 76

(Art. 102, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 77 Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004

(art. 6, legge 8 aprile 2004, n. 90, art. 1, comma 2, decreto legge 21 maggio 1994, n. 300)

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
 - a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
 - b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;
 - c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
 - d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;
 - e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;
 - f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
 - g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne

Le leggi elettorali

dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

- h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
 - i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
 3. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

NORME COSTITUZIONALI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali

Art. 1

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- (*Omissis*) (...)

Art. 5

1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- (*Omissis*) (...)

**PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

(*Omissis*) (...)

**TITOLO IV
Rapporti politici**

Art. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (*Comma inserito dall'art.1, c.1 della l.cost. 17.1.2000, n.1*)
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Le leggi elettorali

Art. 49

1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(*Omissis*) (...)

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*) (...)

TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

(Articolo sostituito dall'art. 1, c. 1, della l.cost. 18.10.2001, n.3)

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(*Omissis*) (...)

Art. 116

(Articolo sostituito dall'art.2, c 1, della l.cost. 3/2001)

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

(*Omissis*) (...)

Le leggi elettorali

Art. 117

(Articolo sostituito dall'art.3 della l.cost. 3/2001)

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

(Omissis) (...)

7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(Omissis) (...)

Le leggi elettorali

LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N 3 - STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

TITOLO I

Costituzione della Regione

Art. 1

1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2

1. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

TITOLO II

Funzioni della Regione

Art. 3

1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica³³ e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie :
 - a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
 - b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
 - c) polizia locale urbana e rurale;
 - d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
 - e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
 - f) edilizia e urbanistica;
 - g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
 - h) acque minerali e termali;
 - i) caccia e pesca;
 - l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
 - m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
 - n) usi civici;

Le leggi elettorali

- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali.

Art. 4

1. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
 - a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
 - b) istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale ; relative autorizzazioni;
 - c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
 - d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
 - e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
 - f) linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;
 - g) assunzione di pubblici servizi;
 - h) assistenza e beneficenza pubblica;
 - i) igiene e sanità pubblica;
 - l) disciplina annonaria;
 - m) pubblici spettacoli.

Art. 5

1. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
 - a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
 - b) lavoro ; previdenza ed assistenza sociale;
 - c) antichità e belle arti;
 - d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

Le leggi elettorali

TITOLO III

Finanze - Demanio e patrimonio

Art. 7

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8

1. Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della Regione;
- b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della Regione;
- c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della Regione;
- d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
- e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percepita nel territorio della Regione;
- f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
- g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
- h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

Le leggi elettorali

- l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
- m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

Art. 9

1. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento alla riscossione dei propri tributi.
2. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
3. A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
4. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 10

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 11

1. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 12

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
2. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

Art. 13

1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14

1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finchè duri tale condizione.
3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO IV

Organi della Regione

Art. 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione³⁴.
2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
3. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione
4. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale³⁵.

Art. 16.

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto³⁶.

Art. 17

1. E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

Le leggi elettorali

2. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento Europeo³⁷.
3. (comma 3 abrogato)³⁸

Art. 18

1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Regione³⁹ e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

Art. 19

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al Regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23

1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 24

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Le leggi elettorali

Art. 25

1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26

1. I consiglieri regionali ricevono un'indennità fissata con legge regionale.

Art. 27

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28

1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio e al popolo sardo.

(art. 29 abrogato)⁴⁰

Art. 30

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Art. 31

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

(art. 32 abrogato)⁴¹

Art. 33

1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
2. Ove il Consiglio Regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e' promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

Le leggi elettorali

4. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 34

1. Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

Art. 35

1. Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
2. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.⁴²
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale

(art. 36 abrogato)⁴³

Art. 37

1. (comma 1 abrogato)⁴⁴
2. La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

Art. 38

1. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

Art. 39

1. L'ufficio di Presidente della Regione⁴⁵ e di membro della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 40

1. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Le leggi elettorali

Art. 41

1. Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione.⁴⁶
2. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Art. 42

1. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO V

Enti locali

Art. 43

1. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.⁴⁷
2. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

Art. 44

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Art. 45

1. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 46

1. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI

Rapporti fra lo Stato e la Regione

Art. 47

1. Il Presidente della Regione⁴⁸ dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
2. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Le leggi elettorali

Art. 48

1. Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 49

1. Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione⁴⁹ che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

Art. 50

1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale⁵⁰.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

5. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

6. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma é disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale⁵¹.

Art. 51

1. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

2. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.

Art. 52

1. La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

Le leggi elettorali

2. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

Art. 53

1. La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

TITOLO VII

Revisione dello Statuto

Art. 54

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori⁵².

2. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi⁵³.

3. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione⁵⁴ può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

3bis. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale⁵⁵.

4. Le disposizioni del titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

5.(comma 5 abrogato)⁵⁶

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 55

1. Le funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'articolo 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

3. Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

Le leggi elettorali

Art. 56

1. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
2. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

Art. 57

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 58

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le leggi elettorali

LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2,

Art. 3, comma 2

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 3, comma 3

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. É eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Le leggi elettorali

L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 3, comma 4

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha infine disposto le seguenti norme finali

Art. 6

(Omissis)

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

(Omissis)

NORME ELETTORALI

LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 – NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 (Norme generali)

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art. 2 (Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni)

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

Le leggi elettorali

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3 (Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione)

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II

Elettorato – Ineleggibilità - Incompatibilità

Art. 4 (Elettorato attivo e passivo)

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20

Le leggi elettorali

marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di et' entro il primo giorno dell'elezione (*Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39*).

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo (*L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.*)

(*Omissis*)

TITOLO III

Procedimento elettorale

Art. 8 (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Art. 9 (Liste di candidati)

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (*Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.*)

a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271*)

Le liste devono essere presentate:

Le leggi elettorali

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (*Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.*)

.La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (*Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.*)

.Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del

Le leggi elettorali

candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (*Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16*)

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (*Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271.*)

;4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (*Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.*)

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 10 (Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (*Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione*);

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21 anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le leggi elettorali

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (*Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.*)

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (*Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.*)

;5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (*Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.*)..

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Le leggi elettorali

Art. 12 (Norme speciali per gli elettori)

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13 (Voto di preferenza)

L'elettore può manifestare una sola preferenza (*Così sostituito dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.*)

.

Art. 14 (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 15 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta

Le leggi elettorali

del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale far' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (*Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*);

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (*Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Le leggi elettorali

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero gi' stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (*Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.*)

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera

Le leggi elettorali

- a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo (2/c);

Le leggi elettorali

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (*Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*)

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (*Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (*Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16 (Surrogazioni)

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto (*Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 23 febbraio 1995, n. 43*).

Le leggi elettorali

Art. 16-bis (Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 (*Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30*)

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

Art. 17 (Convalida degli eletti)

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18 (Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità)

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

Le leggi elettorali

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione

(Comma abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.)

Art. 19 (Ricorsi)

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 20 (Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Le leggi elettorali

Le leggi elettorali

LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43 - NUOVE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

Art. 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede

Le leggi elettorali

all'arrotondamento all'unità più vicina. (*La Corte costituzionale, con sentenza 6-12.9.1995, n. 422, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma*)

7. (*Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, della l. 17.2.1968, n. 108.*)

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. (*Sostituisce l'art. 13 della l. 108/1968*)

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

(*Omissis*) (...)

Art. 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Art. 3

1. (*Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15 della l. 108/1968*)

Le leggi elettorali

2. *(Inserisce 4 commi, dopo l'undicesimo, all'art. 15 della l. 108/1968)*
3. *(Aggiunge un comma all'art. 16 della l. 108/1968)*

Art. 4

1. *(Omissis)*
2. *(Apporta modifiche e integrazioni alla l. 7.6.1991, n. 182 e al d.P.R. 16.5.1960, n. 570)*

Art. 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste. *(Comma modificato dall'art. 1 del d.m. 21.3.2000, sostituito dall'art. 2 della l. 26.7.2002, n. 156)*
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:
 - a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

Le leggi elettorali

- b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali ;
- c) articolo 11;
- d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- e) articolo 13;
- f) articolo 14;
- g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

ART. 6

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

Art. 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Le leggi elettorali

ART. 8

(Omissis)

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le leggi elettorali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570 - TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

TITOLO I Organi dell'Amministrazione comunale

(*Omissis*) (...)

ART. 2 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2)

(*Omissis*) (...)

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(*Omissis*) (...)

ART. 9 BIS (Articolo aggiunto dall'art. 5 della l. 23.12.1966, n. 1147)

1. La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
2. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
3. La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.
4. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
5. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.
6. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
7. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6.

(*Omissis*) (...)

Le leggi elettorali

TITOLO II Elezione dei Consigli comunali

(*Omissis*) (...)

Capo IV Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I Disposizioni generali

Art. 18

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7)

(*Omissis*) (...)

2. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale circondariale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione. (*Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 30.6.1989, n. 244*)
3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.
4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
5. La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

(*Omissis*) (...)

ART. 20

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. (*Comma modificato dall'art. 8 della l. 21.3.1990, n. 53*)
2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari] e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'articolo 23.

Le leggi elettorali

3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

(*Omissis*) (...)

ART. 23

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
 - c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
 - d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
 - e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 24

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

ART. 25

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Le leggi elettorali

(Omissis) (...)

ART. 27

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12)

1. Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 39; (*Numero sostituito dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989*)
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 21 ;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione; (*Numero sostituito dall'art. 9 della l. 13.3.1980, n. 70*)
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

2. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B – per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti – e C e D – per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti – allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno . Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32. (*Comma modificato dall'art. 3, c. 1, della l. 15.10.1993, n. 415*)

3. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

Sezione II

**La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a
[10.000] abitanti**

ART. 28

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

(Omissis) (...)

Le leggi elettorali

4. *(Omissis)* I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. *(Comma modificato dall'art. 4, c. 7, della l. 11.8.1991, n. 271)*

(Omissis) (...)

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a [10.000] abitanti

ART. 32

**(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
art. 18)**

1. *(Comma abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993)*
2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma .
3. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28. *(Comma modificato dall'art. 4, c. 7, della l. 271/1991)*
5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
6. *(Comma abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993)*
7. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
8. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune. *(Comma sostituito dall'art. 11, secondo comma, della l. 154/81)*
9. Con la lista devesi anche presentare:
 - 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
 - 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; *(Numero sostituito dall'art. 2, c. 3, della l. 16/1992)*
 - 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

Le leggi elettorali

- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 28.
10. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. *(Comma sostituito dall'art. 4, c. 10, della l. 271/1991)*
11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio. *(Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)*

ART. 33

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: *(Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)*
- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; *(Lettera sostituita dall'art. 13 della l. 130/1975)*
- c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; *(Lettera così sostituita dall'art. 2, c. 4, della l. 16/1992)*
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive *(Lettera aggiunta dall'art. 5, c. 1, della l. 415/1993)*
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
- e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati. *(Lettera aggiunta dall'art. 13, c. 5, della l. 53/1990)*

Le leggi elettorali

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
3. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale. (*Comma sostituito dall'art. 5, c. 2, della l. 415/1993*)

ART. 34

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.
2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio. (*Comma modificato dall'art. 13, c. 6, della l. 53/1990*)

ART. 35

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. (*Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989*)
2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(*Omissis*) (...)

Le leggi elettorali

Capo V

Della votazione

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 37

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)

1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
3. Il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto. *(Comma sostituito dall'art. 2, c. 2, della l. 16.4.2002, n. 62)*
5. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

ART. 38

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 19.
2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

ART. 39

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)

1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Le leggi elettorali

2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiarano che essi sono elettori del Comune.

ART. 40

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 41

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. *(Comma modificato dall'art. 1, c. 1, della l. 5.2.2003, n. 17)*
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né

Le leggi elettorali

parenti fino al quarto grado di candidati. *(Commi sostituiti dall'art. 9, c. 2, della l. 271/1991)*

8. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore d'esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi debbono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. *(Commi sostituiti dall'art. 9, c. 2, della l. 271/1991)*
9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. *(Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2, della l. 17/2003)*

ART. 42

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.
3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

ART. 43

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter)

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Le leggi elettorali

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

ART. 44

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater)

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

(*Omissis*) (...)

ART. 46

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Le leggi elettorali

3. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.
8. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

ART. 47

**(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge
23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°)**

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.
2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. *(Comma modificato dall'art. 16, c. 1, della l. 53/1990)*
3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'articolo 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
5. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Le leggi elettorali

6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
7. Quindi il Presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda. (*Comma inserito dall'art. 3 della l. 25.5.1993, n. 160*)
8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. (*Comma aggiunto, in sede di sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3 della l. 160/1993, e modificato dall'art. 1, c. 10, della l. 62/2002*)
11. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. (*Commi aggiunti, in sede di sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3 della l. 160/1993*)
12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. (*Commi aggiunti, in sede di sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3 della l. 160/1993*)
13. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. (*Commi aggiunti, in sede di sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3 della l. 160/1993*)

ART. 48

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°)

1. Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. (*Comma, che sostituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della l.*

Le leggi elettorali

160/1993, gli originari commi primo, secondo, terzo e quarto, modificato dall'art. 1, c. 11, della l. 62/2002)

2. (Commi abrogati, in sede di sostituzione dei commi dal primo al quarto, dall'art. 3, c. 3, della l. 160/1993)
3. (Commi abrogati, in sede di sostituzione dei commi dal primo al quarto, dall'art. 3, c. 3, della l. 160/1993)
4. (Commi abrogati, in sede di sostituzione dei commi dal primo al quarto, dall'art. 3, c. 3, della l. 160/1993)
5. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:
 - a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
 - b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
 - c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
6. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento. (*Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989*)
7. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
8. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 95.
9. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.
10. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 54.

ART. 49

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, , insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo, può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda. (*Comma modificato dall'art. 15, c. 1, del d.P.R. 299/2000*)

Le leggi elettorali

2. L'elettore si reca nella cabina, per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti) . Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e, confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna..
3. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.
4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.
5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero , di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

ART. 50

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43)

5. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

ART. 51

**(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956 n. 136,
art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°)**

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
 - 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
 - 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere il giorno successivo;
 - 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti] possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
 - 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le leggi elettorali

3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
4. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.
5. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

ART. 52

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
2. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare. *(Comma modificato dall'art. 1, c. 12, della l. 62/2002)*

ART. 53

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
 - 1) dichiara chiusa la votazione;
 - 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali]. *(Numero modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)*
2. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali] con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del circondario che ne rilascia ricevuta; *(Comma modificato dall'art. 7 della l. 95/1989 e dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)*
- 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o] il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2 rimesse al Pretore del circondario . *(Numero modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989)*

Le leggi elettorali

3. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

ART. 54

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.
3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.
4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Sezione II

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a [10.000] abitanti

(*Omissis*) (...)

Sezione III

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a [10.000] abitanti

(*Omissis*) (...)

ART. 57

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

1. (*Commi abrogati dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993*)
2. (*Commi abrogati dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993*)
3. (*Commi abrogati dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993*)
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Le leggi elettorali

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
7. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
10. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

(*Omissis*) (...)

Capo VI Dello scrutinio e della proclamazione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 59

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29)

1. Appena compiute le operazioni previste dall'articolo 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. *(Comma abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993)*

(*Omissis*) (...)

ART. 62

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52)

1. Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Sezione II Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a [10.000] abitanti

(*Omissis*) (...)

Le leggi elettorali

Sezione III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

ART. 68

(Articolo sostituito dall'art. 15 della l. 53/1990)

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza .
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 54.

ART. 69

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - 1) non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

Le leggi elettorali

- 2) presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

ART. 70

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma.

(*Omissis*) (...)

ART. 74

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66)

1. *(Comma abrogato dall'art. 10, c. 2, della l. 53/1990)*
2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.
3. L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi, delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma.
7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

Le leggi elettorali

Capo VII

Della convalida e delle surrogazioni

Sezione I

Disposizioni generali

(*Omissis*) (...)

Sezione II

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazioni sino a [10.000] abitanti

(*Omissis*) (...)

Sezione III

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore a [10.000] abitanti

Art. 79

(T.U. 5 APRILE 1951, N. 203, ART. 71)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appell] .

(*Omissis*) (...)

Capo IX

Delle disposizioni penali

Art. 86

(T.U. 5 APRILE 1951, N. 203, ART. 77)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 , anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria

Le leggi elettorali

data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 87

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
2. La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 .

ART. 87 BIS

(Articolo inserito dall'art. 2, c. 5, della l.16/1992)

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi tre anni.

ART. 88

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 .

Le leggi elettorali

ART. 89

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'articolo 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 . Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

ART. 90

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 .
2. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente Testo Unico destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non abbia concorso nella consumazione del fatto.
3. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a lire 2.000.000 .
4. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

ART. 91

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

1. Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
2. Si procede con giudizio direttissimo.

ART. 92

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 .

Le leggi elettorali

2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

ART. 93

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

ART. 94

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 .

ART. 95

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 .
2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

ART. 96

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 .
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi. *(Comma inserito dall'art. 17, c. 1, della l. 53/1990)*

Le leggi elettorali

3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 . In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .
5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

ART. 97

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .
2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali], è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

ART. 98

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

1. Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o] di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 99

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 .
2. Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

ART. 100

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

Le leggi elettorali

2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

ART. 101

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)

1. Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

ART. 102

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.
5. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

ART. 103

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

1. Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco.

Le leggi elettorali

L.R. 27 GENNAIO 1994, N. 1 - NORME PER LA DISCIPLINA, LA TRASPARENZA E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE NELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1984, N. 32.

Art. 1 - Limiti alle spese elettorali dei candidati.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato nelle elezioni per il Consiglio regionale non possono superare l'ammontare di lire 40 milioni, più 50 lire per ogni abitante della circoscrizione elettorale nella quale il candidato si presenta. Le spese per la campagna elettorale di chi a candidato in più circoscrizioni non possono comunque superare l'importo ammesso per la circoscrizione elettorale più numerosa.
2. Ai fini della determinazione della quota variabile di cui al comma 1, la popolazione residente in ciascuna circoscrizione elettorale è quella indicata nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è stabilita l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

Art. 2 - Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni del Consiglio regionale, escluse le spese di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1983, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni elettorali provinciali e della circoscrizione elettorale regionale nelle quali la lista è presente.

Art. 3 - Altre norme sulla pubblicità e il controllo delle spese elettorali.

1. Si applicano nelle elezioni per il Consiglio regionale le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali recate dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 7 e dagli articoli 8, 11, 12 e 14 della legge n. 515 del 1993.
2. Devono intendersi riferiti al Presidente del Consiglio regionale, alle sezioni giurisdizionale e del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna e alle

Le leggi elettorali

elezioni regionali i richiami ai Presidenti della Camera, alla Corte dei Conti e alle elezioni politiche contenuti in dette norme.

Art. 4 - Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Le funzioni attribuite ai collegi regionale e centrale di garanzia elettorale, costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 515 del 1993, sono svolte, per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dai medesimi collegi.
2. Alla corresponsione dell'indennità di presenza, di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, per le sedute dei collegi regionale centrale di garanzia elettorale riferite alle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna provvede, con propri decreti, il Presidente della Giunta regionale.
3. Il relativo onere grava sul capitolo 0103 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 (Spese per le elezioni regionali) e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 5 - Sanzioni.

1. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
2. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 2, l'apposito collegio istituito presso le sezioni giurisdizionale e del controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
3. Alle altre violazioni delle norme recate dalla presente legge si applicano le corrispondenti sanzioni previste dai commi 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993. La comunicazione di cui al comma 10 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

Le leggi elettorali

D.L. 21 MAGGIO 1994, N. 300 - NORME PER LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DELLE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE

Articolo 1

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (3), così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (4), e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 (3), così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 (5), decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (6);

(Omissis)

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95 (9), 21 marzo 1990, n. 53 (10), e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

Le leggi elettorali

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

Articolo 2

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

Le leggi elettorali

LEGGE 8 APRILE 2004, N. 90 - NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2004.

Articolo 6 - Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Le leggi elettorali

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Le leggi elettorali

- 1) Il riferimento va effettuato alle attuali 8 province: Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias ,
- 2) A seguito dell'entrata in vigore della l. 25.3.1993, n. 81, tutte le disposizioni che riguardano i comuni con popolazione sino/oltre 5.000 abitanti devono intendersi riferite, in quanto compatibili, ai comuni con popolazione sino/oltre 15.000 abitanti.
- 3) La norma indicata è quella prevista dall'art. 16 dello Statuto Speciale.
- 4) Nella Sardegna, ai sensi dell'art. 18 , secondo comma, dello Statuto speciale le elezioni del Consiglio regionale sono indette con decreto del Presidente della Regione.
- 5) Tale disposizione è contenuta nell'art. 18 dello Statuto Speciale.
- 6) Tale disposizione è contenuta nell'art. 18, comma 2 dello Statuto Speciale.
- 7) Tale disposizione è prevista dall'art. 18, comma 3 dello Statuto Speciale.
- 8) Si riporta il c. 6 dell'art. 9 del d.lgs. 533/1993:
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio”.
- 9) Per effetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 3 dello Statuto, in Sardegna si parla di :“decreto di convocazione dei comizi” e non di manifesto, come si esprime la norma in questione.
- 10) ,Si integra il testo con la norma di cui all'art. 7 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.
- 11) Si veda anche l'art. 1, c. 11, della l. 23.2.1995, n. 43.
- 12) Per i sottoscrittori che non sappiano o non siano in grado di scrivere per impedimento fisico, si vedano gli artt.32, quarto comma, e 28, quarto comma, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570.
- 13) Per la competenza alla autenticazione delle firme si richiama il testo dell'art. 14 della l. 53/1990.
- 14) Ai sensi dell'art. 15, primo e secondo comma, dello Statuto speciale sono eleggibili gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
- 15) Le parti in neretto del comma sono previste dall'art. 8, comma 2 e 6 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.
- 16) Si veda anche l'art. 1, c. 11, della l. 43/1995.
- 17) In Sardegna le elezioni del Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Regione (art. 18, terzo comma, dello Statuto speciale).
- 18) L'art. 21 del d.P.R. 570/1960 è stato abrogato dall'art. 8 della l. 95/1989. La disposizione deve essere coordinata con l'art. 6 della citata l. 95/1989 che ha introdotto il sistema del sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.
- 19) Per effetto del D.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.
- 20) Si aggiunge un comma, che riprende l'ultimo comma dell'art. 41 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.
- 21) Ai sensi dell'art.11, c. 1, del d.P.R. 299/2000, l'annotazione è ora apposta dal Presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
- 22) L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali (art.7 del d.P.R. 20.3.1967, n. 223).
- 23) La presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni è ora prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Si veda l'art. 16, c. 3, della l. 53/1990.
- 24) Si aggiungono in grassetto alcune frasi tratte dall'art. 54 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

Le leggi elettorali

-
- 25) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 51/1998, si legga: "Giudice unico del Tribunale o della Sezione distaccata del Tribunale competente per territorio".
- 26) Ai sensi dell'art. 13, primo comma, della l. 108/1968 e dell'art. 2, c. 1, della l. 43/1995, nelle elezioni regionali può essere espressa una sola preferenza all'interno della lista circoscrizionale.
- 27) Si veda l'art. 14 della l. 108/1968.
- 28) Si veda l'art. 77 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.
- 29) Le parole "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata (art. 5, c. 7, della l. 15.5.1997, n. 127)..
- 30) Si richiama l'art. 68 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7 che stabilisce. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla formazione:
- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
 - b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
 - c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
 - d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
- I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.
- I plichi di cui alle lett. a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
- Il plico di cui alla lett. d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
- I plichi di cui alle lett. a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni
- 31) La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della l. 24. 11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
- 32) Si riporta tra parentesi ed in corsivo il testo originario al fine di confrontarlo con quello modificato.
- ³³ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. b), della L.C. 31.1.2001, n. 2.
- ³⁴ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ³⁵ commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ³⁶ articolo così sostituito dall'art. 3, primo comma, lett. d), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ³⁷ parole aggiunte dall'art. 3, primo comma, lett. e), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ³⁸ comma abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. f), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ³⁹ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴⁰ articoli abrogati dall'art. 3, primo comma, lett. g), della L.C. 31.1.2001, n. 2.
- ⁴¹ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴² commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. h), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴³ articolo abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. g) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴⁴ comma abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. g) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴⁵ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴⁶ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. i) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴⁷ con l'entrata in vigore della L. 16 luglio 1974, n. 306, è stata istituita la Provincia di Oristano

Le leggi elettorali

- ⁴⁸ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁴⁹ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁵⁰ comma così modificato dall'art. 3, primo comma, lett. l) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁵¹ comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, lett. m) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁵² comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, lett. n), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁵³ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. o) della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁵⁴ parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁵⁵ comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, lett. p), della L.C. 31.1.2001, n. 2
- ⁵⁶ comma abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. q), della L.C. 31.1.2001, n. 2